

20 giugno 2016, ore 18,00

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI, DI SPESA SANITARIA, DI EMERGENZE AMBIENTALI, DI AGROCOLTURA, NONCHE' PROROGA DI TERMINI TRIBUTARI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali;

RITENUTA, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali e di agricoltura, nonché di proroghe di termini in materia tributaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Norme in materia di enti territoriali

Art. 1

(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)

1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "pari a 80 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nell'importo massimo di 80 milioni di euro".

2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.

3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole "e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune".

Art. 2

(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, inserire i seguenti: "436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

1. per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
2. per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
3. per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
4. a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

436-ter. Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari al 80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.".

Art. 3

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità: a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

2. Agli altri Comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Art. 4

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'Interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio

delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 % delle stesse. Nel caso in cui l'80% delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80% delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Art. 5

(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno)

1. I commi da 458 a 465 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono sostituiti dai seguenti: "458. Alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.

459. La Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Salerno, d'intesa con il Comune di Sarno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime e determina - in forma e misura equitativa, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale - la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

460. Le somme di cui al comma 459 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

- a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
- b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
- c) ai genitori;
- d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
- e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
- f) al convivente more uxorio.

461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari individuati ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento *pro quota* della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 460 e 461, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

462. La Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,

congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.

463. La Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Salerno, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, intraprende, nei confronti del condannato, le azioni necessarie e propedeutiche all'accertamento della responsabilità amministrativa e ai fini della rivalsa delle somme corrisposte dalle Amministrazioni pubbliche interessate in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione penale del 7 maggio 2013.

464. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di Cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.

465. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi e successivamente alla stipulazione degli atti di transazione tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze”.

Art. 6

(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al termine della durata del piano di ammortamento.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti di cui al medesimo comma 1 può essere ulteriormente prolungata, su richiesta del beneficiario, di 1 anno a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro i termini previsti nei provvedimenti dei Commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo, 1 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, almeno una

domanda di rimborso dei danni ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 .

3. Ai fini della concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 del presente articolo, i relativi beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a presentare, entro 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo, preventiva richiesta ai Commissari delegati di cui al comma 2, per consentire la rideterminazione dell'entità dell'aiuto di stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e la verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

4. I Commissari delegati di cui al comma 2 disciplinano, con propri provvedimenti da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di presentazione delle richieste di cui al comma 3. La concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 è disposta dai Commissari delegati attraverso appositi provvedimenti, da adottarsi entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo.

5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.

6. I Commissari delegati di cui al comma 2, ai fini della modifica dei finanziamenti di cui al presente articolo, trasmettono, entro il medesimo termine di 90 giorni di cui al secondo periodo del comma 4, i provvedimenti di concessione del prolungamento di cui al medesimo comma 4 a ciascuna banca aderente alle convenzioni di cui al comma 5, relativamente ai finanziamenti concessi ai singoli beneficiari.

7. Agli oneri per interessi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 nonché dal prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2, pari a, si provvede, nell'anno 2016, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.

Art. 7

(Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015)

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

Art. 8

(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane."

Art. 9

(Prospetto verifica pareggio di bilancio)

1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente: "712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712."

Art. 10

(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016)

1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600,00 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di

bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723 del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle Regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.".

3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "688 bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole Regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.".

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis Gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione".

6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis è abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale

della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.”.

Art.11

(Regione Siciliana)

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla Regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla Regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la Regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000.

In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Art. 12

(Regione Valle d'Aosta)

- I. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Per il rimanente importo, resta fermo quanto previsto dal punto 7 del predetto Accordo.

Art. 13

(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2017", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2018";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: " Per gli anni dal 2011 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2017" e le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2018";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2018";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2018";

2) al comma 2, le parole: " entro il 31 luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2017";

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018".

Art 14

(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti

dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

(Piano riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente: "714 bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'art. 243 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 243-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Art. 16

(Spese di personale)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Art. 17

(Personale insegnante ed educativo)

1. Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti: "228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2016-2018, assumere personale inserito in graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi,

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

228-quater. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni provvedono ad un piano di formazione straordinario del personale assunto ai sensi dei commi 228-bis e 228-ter, per valorizzare, supportare ed espandere le competenze acquisite dal personale di scuole e asili nido e per favorire l'adeguamento del servizio ai nuovi bisogni educativi dei comuni e in coerenza con i principi di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 15 luglio 2015, n. 107.”.

Art. 18

(Servizio riscossione enti locali)

1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione delle entrate, all'articolo 10 comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

Art. 19

(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

- a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016;
- b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

Norme in materia di spesa sanitaria

Art. 20

(Tempestività nei pagamenti)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. A decorrere dall'anno 2017:

- a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al **comma 1** avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
- b) qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al **comma 1** entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5%. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95% del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
- c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:
 - 1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - 2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- d) qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al **comma 1** entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;
- e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in

termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. A decorrere dall’anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l’Intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.”;

c) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.”.

2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all’IVA delle Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all’articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato nell’esercizio 2016 ad erogare alle Regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all’IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di congruaggio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Art. 21

(Pay back sanità)

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell’ambito dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché dell’evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all’esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 22.

2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’Agenzia italiana del farmaco

(AIFA), entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi 15 giorni, le aziende farmaceutiche titolari di AIC corrispondono provvisoriamente a ciascuna regione e provincia autonoma la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90% e per l'anno 2015 nella misura dell'80% dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo congruaggio di cui al comma 8.

3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti il ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia "A", per azienda sanitaria:

a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe "A" ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007, n. 229, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 2, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

5. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.

6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del Direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni

2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementalmente rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabbrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla Determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2006, n. 2, o a prezzi di aggiudicazione, in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

8. Entro il 15 settembre 2016, il Direttore Generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende versano il differenziale negativo ovvero ricevono il differenziale positivo.

9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), legge 24 dicembre 2012, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64% a beneficio del SSN al

fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015.

11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

12. In caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. Le regioni e province autonome rendono indisponibili il 20 per cento delle entrate di cui al periodo precedente al fine di garantire gli eventuali rimborsi da effettuarsi ai sensi del comma 8 in caso di differenziale positivo. Tali entrate sono rese disponibili dopo la conclusione delle procedure di compensazione e nella misura risultante.

14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il Direttore Generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa

farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), ultimo periodo, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni le parole "20 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80" sono sostituite da "50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50".

17. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto., l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.

18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.

19. Entro il 31 ottobre 2016 l'AIFA con propria determina da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1 gennaio-30 settembre 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

20. Entro il 28 febbraio 2017 l'AIFA con propria determina da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'anno 2016, indicando per

ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 marzo 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.

21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

22. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia Italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

CAPO III

Norme in materia ambientale

Art. 22

(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007)

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma che precede le risorse disponibili del Piano Straordinario – sezione attuativa e sezione programmatica – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.

5. Il Commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6. Le Amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

CAPO IV

Norme in materia di agricoltura

Art. 23

(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.

3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 3, si applicano previa notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione europea effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

SETTORE LATTE: ipotesi di misure a sostegno su scala nazionale

MARGINE NETTO ALLA STALLA			Anno 2015		
a	Ricavi (Vendite latte e vitelli + contributi PAC)	Euro	4.016.370.960		
b	Costi	Euro	- 4.049.744.490		
c = (a-b)	Margine netto	Euro	- 33.373.530		
PRODUZIONE LATTE			Anno 2015	Stima anno 2016 (+3,5%)	
d	Primo semestre	Tonn	5.819.331	203.677	6.023.008
e	Secondo semestre	Tonn	5.340.015	186.901	5.526.916
f = (d+e)	Totale anno	Tonn	11.159.346	390.577	11.549.923

SETTORE LATTE: ipotesi di misure a sostegno solo cooperative

MARGINE NETTO ALLA STALLA			Anno 2015		
a	Ricavi (Vendite latte e vitelli + contributi PAC)	Euro	2.811.459.672		
b	Costi	Euro	- 2.834.821.143		
c = (a-b)	Margine netto	Euro	- 23.361.471		
PRODUZIONE LATTE			Anno 2015	Stima anno 2016 (+3,5%)	
d	Primo semestre	Tonn	4.073.532	142.574	4.216.105
e	Secondo semestre	Tonn	3.738.011	130.830	3.868.841
f = (d+e)	Totale anno	Tonn	7.811.542	273.404	8.084.946

IPOTESI DI SOSTEGNO: aumento della produzione del secondo semestre 2016 del 3,5%, riduzione della produzione dello stesso semestre del 3,5%, aiuto unitario Euro/Kg 0,15

a	Riduzione della produzione del secondo semestre 2016 del 3,5%	Tonn	3.868.841	- 135.409	3.733.432
b	Aiuto unitario su quantitativo ridotto 0,15 centesimi/Kg latte	€/Tonn		150	
c=(bxa)	Aiuto complessivo per 6 mesi	Euro		20.311.350	
d= c/6	Aiuto mensile			3.385.225	
e = d x 3	Aiuto complessivo per 3 mesi			10.155.675	

Il **comma 2** prevede che tale misura di sostegno sia individuata e definita con decreto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 3** prevede che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte, in linea con quanto previsto dalla deroga di cui articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per l'attivazione di tale misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, già impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La disposizione di cui al **comma 4**, prevede che le misure individuate dai commi 1 e 3, siano applicabili previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disposizione di cui al **comma 5**, prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2016, la cui copertura viene individuata a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Si tratta dei fondi previsti per la fruizione di due crediti di imposta per investimenti, rispettivamente, per lo sviluppo di sistemi di *e-commerce* e per l'acquisto di mezzi di produzione e lo sviluppo delle filiere. Tali fondi, per l'anno 2016, sono infatti da considerarsi come non utilizzati, in quanto, impregiudicata la fruizione dei crediti d'imposta da parte dei richiedenti, in conseguenza all'attivazione di tali strumenti solo nell'anno 2015 – a fronte di una copertura a decorrere dal 2014 –, le coperture per il 2016 sono integralmente disponibili. Per le richieste pervenute nel corso del 2015 sono state infatti impiegate le risorse del 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere utilizzate le risorse previste per il 2015.

La disposizione di cui al **comma 6**, prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, la cui copertura viene individuata a valere su:

- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
- quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Grazie allo strumento del "Fondo nazionale aiuti agli indigenti" sarà possibile acquistare, tramite procedure di gara, quantitativi di latte crudo da trasformare in latte UHT e con la successiva distribuzione gratuita.

L'importo disponibile consentirebbe, a prezzi attuali di mercato, di acquistare oltre le 20.000 tonnellate di latte UHT al netto dei costi di trasformazione che dell'imposta di valore aggiunto.

Una siffatta operazione, oltre a concorrere positivamente a completare il paniere di prodotti alimentari destinati agli indigenti previsti dal programma europeo, contribuirebbe al raggiungimento di un maggiore equilibrio di mercato.

Peraltro, la condizione per la quale dovrà essere assicurato l'acquisto di latte crudo da parte di quelle aziende palesemente in difficoltà sulla commercializzazione del loro latte costituisce una efficace azione volta alla lotta agli sprechi ed eccedenze alimentari.

L'obiettivo primario è quello di una riduzione della produzione di latte.

Tale seconda misura, complementare alla precedente di cui al comma 1, riduce l'eccesso di offerta sul mercato attraverso la distribuzione del latte crudo da trasformare in UHT e da distribuire agli indigenti. Con tale misura, oltre alla riduzione di ulteriori 20.000 tonnellate dell'offerta di latte nel mercato, contribuendo ad un maggiore equilibrio dello stesso, si consente di mettere a disposizione latte alimentare agli indigenti.

Su questo punto va evidenziato come la necessità di attivare una siffatta misura nasce anche per completare il programma FEAD 2016, nel quale il latte alimentare non è previsto.

Peraltro, l'esigenza di maggiori quantitativi di latte alimentare è rimarcata da un numero crescente di infanti e anziani tra le fasce dei meno abbienti.

Si è pertanto reso necessario riequilibrare il paniere a disposizione per gli indigenti con maggiori disponibilità di latte alimentare. Con l'ultimo programma per gli indigenti del 2015 la disponibilità è stata di poco meno di 2 litri per persona, mentre con questa proposta si è inteso rendere disponibile un quantitativo medio di almeno 5 litri per persona.

Infatti, con un plafond previsto di 10 milioni di euro, al netto delle spese per la trasformazione in UHT, si ottengono 20.000 tonnellate di latte, con un prezzo medio stimato per l'acquisto pari a circa 0,60/0,65 euro per litro.

Considerato che il numero di persone che in Italia hanno utilizzato la misura indigenti per il 2015 è stata di 4.000.000, ciò, renderà disponibile circa 5 litri di latte a persona.

La disposizione di cui al **comma 7** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto nel piano di rientro per il quinquennio 2015-2019 allegato al bilancio di previsione di AGEA, approvato dal Mipaaf il 6 agosto 2015, sono stati previsti, per l'anno 2017, l'importo di 8.000.000 euro per le spese di struttura della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e l'importo di 74.000.000 euro, IVA inclusa, per i servizi del SIAN, comprese le spese per il telerilevamento.

Tabelle relative alla RT dell'art. 22 (Pay back sanità)

Tabella 1 Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2013 e verifica del rispetto del tetto di spesa dell'11,35%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.

Regione	FSN Gen-Dic 2013	Tetto 11,35%	Spesa netta	Quota prezzo di riferimento	Ticket fisso per ricetta	Distribuzione diretta	Spesa territoriale	Scostamento assoluto	Inc.% su FSR
SARDEGNA	2.867.755.491	325.490.248	290.084.743	24.197.666	0	118.112.064	397.850.599	72.360.351	13,9%
SICILIA	8.687.753.344	986.060.005	852.740.835	89.122.575	72.549.908	231.489.790	1.128.754.784	142.694.780	13,0%
PUGLIA	7.096.536.428	805.456.885	653.490.538	69.509.708	52.629.388	223.983.252	908.254.199	102.797.315	12,8%
CALABRIA	3.488.447.222	395.938.760	329.258.031	34.605.963	13.315.494	111.642.490	443.428.529	47.489.769	12,7%
LAZIO	9.959.276.374	1.130.377.868	942.785.337	101.266.732	45.249.590	304.989.726	1.261.505.860	131.127.992	12,7%
CAMPANIA	9.945.491.239	1.128.813.256	881.259.253	96.971.942	82.237.154	323.111.268	1.258.020.107	129.206.851	12,6%
ABRUZZO	2.390.780.069	271.353.538	223.504.497	21.042.128	9.650.163	52.514.094	278.691.291	7.337.753	11,7%
MARCHE	2.811.666.117	319.124.104	242.664.192	25.145.967	-163.816	88.283.917	323.075.562	3.951.458	11,5%
MOLISE	573.058.897	65.042.185	47.937.519	5.211.270	3.819.527	15.557.329	65.771.451	729.266	11,5%
BASILICATA	1.032.940.883	117.238.790	81.618.053	8.772.140	5.366.935	32.850.847	116.916.207	-322.583	11,3%
LIGURIA	3.023.066.803	343.118.082	230.993.304	23.221.820	19.055.393	93.231.506	335.134.621	-7.983.461	11,1%
UMBRIA	1.625.343.504	184.476.488	134.315.312	14.315.625	1.774.187	48.096.934	180.002.509	-4.473.979	11,1%
TOSCANA	6.739.999.343	764.989.925	490.700.968	51.334.441	9.793.332	252.636.667	736.178.089	-28.811.837	10,9%
FRIULI V.G.	2.194.661.621	249.094.094	184.775.153	16.239.201	0	55.825.171	234.697.168	-14.396.926	10,7%
PIEMONTE	7.978.653.874	905.577.215	644.880.557	60.970.517	14.175.390	199.393.481	837.011.280	-68.565.934	10,5%
LOMBARDIA	17.399.824.169	1.974.880.043	1.353.457.265	111.610.960	141.919.372	355.184.392	1.806.637.087	-168.242.956	10,4%
V. AOSTA	223.729.550	25.393.304	18.134.859	1.532.767	0	5.530.354	23.109.871	-2.283.433	10,3%
VENETO	8.659.739.481	982.880.431	598.117.486	59.793.011	67.140.343	218.536.840	862.354.973	-120.525.458	10,0%
E. ROMAGNA	7.946.719.414	901.952.653	549.542.534	54.894.038	14.544.166	233.523.891	777.854.207	-124.098.447	9,8%
TRENTO	908.874.204	103.157.222	65.777.786	4.311.794	0	18.847.317	82.571.312	-20.585.910	9,1%
BOZZANO	858.108.444	97.395.308	46.975.542	4.373.101	4.618.329	20.037.992	69.808.759	-27.586.550	8,1%
ITALIA	106.412.426.471	12.077.810.404	8.863.013.762	878.443.367	557.674.855	3.003.379.321	12.127.628.464	+49.818.060	11,40%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

Tabella 2 Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2013 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione

Regione	A	B	C	D	E	F=C-D-E-§	G=F-B	H=F/A%
	FSN Gen-Dic 2013	Tetto 3,5%	Spesa tracciabilità*	Distribuzione diretta di fascia A	Spesa medicinali fascia C e C bis	Spesa Ospedaliera	Scostamento assoluto	Inc. %
TOSCANA	6.739.999.343	235.899.977	646.042.200	252.636.667	33.857.114	351.578.963	115.678.986	5,2%
FRIULI V.G.	2.194.661.621	76.813.157	184.585.239	55.825.171	13.339.592	112.742.485	35.929.328	5,1%
PUGLIA	7.096.536.428	248.378.775	624.636.510	223.983.252	31.551.363	362.449.240	114.070.465	5,1%
SARDEGNA	2.867.755.491	100.371.442	275.857.486	118.112.064	14.647.431	139.424.756	39.053.314	4,9%
UMBRIA	1.625.343.504	56.887.023	134.228.717	48.096.934	8.200.864	76.313.745	19.426.722	4,7%
PIEMONTE	7.978.653.874	279.252.886	633.289.726	199.393.481	48.399.140	371.868.545	92.615.659	4,7%
E. ROMAGNA	7.946.719.414	278.135.179	652.349.143	233.523.891	44.008.809	366.295.799	88.160.620	4,6%
ABRUZZO	2.390.780.069	83.677.302	177.298.443	52.514.094	13.127.448	109.448.652	25.771.350	4,6%
BOLZANO	858.108.444	30.033.796	76.079.301	20.037.992	17.525.864	37.771.972	7.738.176	4,4%
LIGURIA	3.023.066.803	105.807.338	244.223.862	93.231.506	15.577.042	132.556.613	26.749.275	4,4%
LAZIO	9.959.276.374	348.574.673	761.209.892	304.989.726	36.899.245	410.522.943	61.948.270	4,1%
MARCHE	2.811.666.117	98.408.314	221.616.749	88.283.917	16.614.480	113.614.096	15.205.781	4,0%
BASILICATA	1.032.940.883	36.152.931	81.264.341	32.850.847	6.102.349	41.374.602	5.221.671	4,0%
VENETO	8.659.739.481	303.090.882	617.119.995	218.536.840	48.557.368	341.462.168	38.371.286	3,9%
MOLISE	573.058.897	20.057.061	40.905.248	15.557.329	2.372.212	22.557.088	2.500.026	3,9%
LOMBARDIA	17.399.824.169	608.993.846	1.111.222.028	355.184.392	68.348.944	672.359.294	63.365.449	3,9%
CALABRIA	3.488.447.222	122.095.653	258.639.557	111.642.490	13.096.950	130.654.668	8.559.015	3,7%
CAMPANIA	9.945.491.239	348.092.193	723.619.710	323.111.268	25.474.598	366.937.121	18.844.928	3,7%
SICILIA	8.687.753.344	304.071.367	570.078.779	231.489.790	32.057.279	299.895.380	-4.175.987	3,5%
TRENTO	908.874.204	31.810.597	55.249.024	18.847.317	4.678.311	31.046.256	-764.341	3,4%
V. AOSTA	223.729.550	7.830.534	13.973.868	5.530.354	1.534.601	6.777.678	-1.052.857	3,0%
ITALIA	106.412.426.471	3.724.434.926	8.103.489.818	3.003.379.321	495.971.006	4.497.652.062	773.217.135	4,23%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. * la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base della procedura di consolidamento del dato della Tracciabilità contenuta nel documento: "Tracciabilità del Farmaco - Metodologia per la stima del valore economico mancante delle forniture di medicinali direttamente a carico del SSN". § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

Tabella 3. Ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013

FSN 2013	106.412.426.471	A
Spesa farmaceutica ospedaliera 2013	4.497.652.062	B
Inc% su FSN	4,23%	C=B/A
Finanziamento programmato al 3,5% del FSN	3.724.434.926	D=A×3,5%
Sfondamento del tetto del 3,5% da monitoraggio	773.217.135	E=B-D
Stima <i>pay-back</i> atteso da procedure di rimborsabilità condizionata 2013*	35.309.221	F
Sfondamento del tetto del 3,5%	737.907.914	G=E-F
Ripiano a carico dei titolari di AIC	368.953.957	H=G×50%
di cui:		I
Ripiano del 50% dello sfondamento del budget per medicinali orfani**	81.477.097	
Titolari con avanzo di <i>pay-back</i> rispetto alla spesa 2013***	4.940.224	L
Valore mancati bonifici per importi inferiori a 10 euro	1.298	M
Ripiano a carico dei titolari di AIC in sfondamento del budget	364.012.435	N=H-L-M

* stima ricavata dalla spesa farmaceutica 2013 per singola AIC sulla base dell'incidenza del *pay-back* versato alle Regioni nel 2012, ovvero nell'ipotesi di invarianza dell'incidenza del *pay-back* nel 2013 rispetto a quella presente nell'anno precedente;

** medicinali individuati ai sensi della Deliberazione n. 10 del CdA dell'AIFA del 27 febbraio 2014. Il ripiano è a carico di tutti i titolari di AIC, in proporzione ai propri fatturati derivanti da medicinali non orfani e da quelli non innovativi coperti da brevetto;

***avanzo presente nel caso di titolari di AIC che hanno versato importi di *pay-back* per il 2013 superiori al fatturato comprensivo dell'IVA, nello stesso periodo.

Tabella 4. Ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013

FSN 2013	106.412.426.471	A
Spesa farmaceutica territoriale 2013	12.127.628.464	B
Inc% su FSN	11,40%	C=B/A
Finanziamento programmato al 11,35% del FSN	12.077.810.404	D=A×11,35%
Sfondamento del tetto del 11,35% da monitoraggio	49.818.060	E=B-D
Ripiano tetti di prodotto di fascia A al 31-12-2013 *	20.642.705	G
Sfondamento del tetto del 11,35%	29.175.355	H=E-G
Sfondamento del Fondo dell'innovatività	45.054.038	L (da Tabella 2)
Ripiano sfondamento del Fondo dell'innovatività	29.175.355	M=Lmax(H)
di cui:		
a) Ripiano a carico dei titolari di AIC	23.559.705	N
Titolari con avanzo di pay-back rispetto alla spesa 2013 **	29.190	O
Valore mancati bonifici per importi inferiori a 10 euro	2.356	P
Importo totale dei versamenti a carico dei titolari di AIC	23.528.159	Q=N-O-P
b) Ripiano a carico della fillera distributiva	5.615.650	R=M-N

* procedura prevista alla sezione 5 della metodologia di ripiano (pag. 5)

** avanzo presente nel caso di titolari di AIC che hanno versato importi di *pay-back* per il 2013 superiori al fatturato comprensivo dell'IVA, nello stesso periodo

Tabella 5 Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2014 e verifica del rispetto del tetto di spesa dell'11,35%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.

Regione	FSN Gen-Dic 2014	A	B=A*11,35%	C	D	E	F	G=C+E+F-§	H=G-B	I=G/A*100
			Tetto 11,35%	Spesa netta	Quota prezzo di riferimento	Ticket fisso per ricetta	Distribuzione diretta	Spesa territoriale	Scostamento assoluto	Inc.% su FSR
SARDEGNA	2.921.579.001		331.599.217	285.639.157	26.878.213	0	131.977.603	410.805.391	79.206.174	14,06
PUGLIA	7.303.269.160		828.921.050	654.340.923	77.742.584	51.575.319	255.781.873	948.138.494	119.217.445	12,98
CALABRIA	3.542.174.908		402.036.852	325.043.943	37.839.041	13.268.881	123.868.478	455.432.876	53.396.024	12,86
LAZIO	10.358.685.225		1.175.710.773	920.667.102	112.133.673	48.142.433	339.503.496	1.290.257.164	114.546.391	12,46
CAMPANIA	10.355.417.148		1.175.339.846	872.885.148	107.521.427	80.899.044	342.200.785	1.278.665.999	103.326.053	12,35
ABRUZZO	2.435.284.489		276.404.790	224.037.467	23.629.369	9.114.404	64.885.707	294.144.560	17.739.771	12,08
SICILIA	8.910.068.882		1.011.292.818	753.160.578	92.794.544	66.971.390	251.832.250	1.055.468.280	44.175.462	11,85
MARCHE	2.868.423.236		325.566.037	243.229.237	27.264.170	0	88.239.983	326.887.831	1.321.794	11,40
MOLISE	582.251.408		66.085.535	45.851.893	5.931.417	3.314.549	17.990.904	66.203.810	118.275	11,37
BASILICATA	1.062.937.745		120.643.434	80.379.237	9.943.472	6.481.186	33.871.463	118.866.429	-1.777.005	11,18
FRIULI V.G.	2.207.790.417		250.584.212	180.465.447	17.458.811	0	60.311.819	237.225.008	-13.359.204	10,74
TOSCANA	6.888.951.050		781.895.944	476.652.728	54.556.420	10.772.391	262.707.407	739.775.408	-42.120.536	10,74
LIGURIA	3.091.541.625		350.889.974	222.174.352	24.458.383	18.231.174	94.579.176	329.894.398	-20.995.576	10,67
UMBRIA	1.663.680.198		188.827.702	128.893.001	15.201.782	2.217.857	48.485.710	177.041.681	-11.786.021	10,64
PIEMONTE	8.145.621.199		924.528.006	628.913.385	65.279.938	10.897.357	226.965.886	853.993.866	-70.534.140	10,48
LOMBARDIA	17.900.613.280		2.031.719.607	1.316.939.094	120.699.756	139.547.833	380.268.296	1.810.541.590	-221.178.018	10,11
V. AOSTA	226.222.203		25.676.220	17.611.088	1.658.660	0	5.022.385	22.296.463	-3.379.758	9,86
VENETO	8.868.543.747		1.006.579.715	579.949.798	64.134.106	65.741.947	230.347.994	863.282.768	-143.296.948	9,73
E. ROMAGNA	8.114.097.101		920.950.021	528.243.040	59.236.682	14.584.976	249.463.849	781.436.071	-139.513.950	9,63
TRENTO	931.477.175		105.722.659	65.441.237	4.866.679	0	20.312.948	84.477.451	-21.245.208	9,07
BOLZANO	889.455.061		100.953.149	47.757.116	4.873.199	4.532.526	20.798.961	71.951.207	-29.001.942	8,09
ITALIA	109.268.084.258		12.401.927.563	8.598.274.970	954.102.325	546.293.257	3.249.416.973	12.216.786.647	-185.140.917	11,18

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

Tabella 6 Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2014 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione

Regione	A	B	C	D	E	F=C-D-E-§	G=F-B	H=F/A%
	FSN Gen-dic 2014	Tetto 3,5%	Spesa tracciabilità*	Distribuzione diretta di fascia A	Spesa medicinali fascia C e C bis	Spesa Ospedaliera	Scostamento assoluto	Inc. %
TOSCANA	6.888.951.050	241.113.287	678.796.141	262.707.407	36.209.402	371.907.708	130.794.422	5,4
PUGLIA	7.303.269.160	255.614.421	687.676.487	255.781.873	32.271.009	391.959.154	136.344.733	5,4
SARDEGNA	2.921.579.001	102.255.265	299.169.357	131.977.603	14.470.997	149.561.522	47.306.257	5,1
FRIULI V. G.	2.207.790.417	77.272.665	183.161.022	60.311.819	11.658.212	108.415.748	31.143.083	4,9
ABRUZZO	2.435.284.489	85.234.957	197.105.395	64.885.707	11.239.186	118.648.854	33.413.897	4,9
UMBRIA	1.663.680.198	58.228.807	140.517.696	48.485.710	9.253.375	80.939.646	22.710.839	4,9
MARCHE	2.868.423.236	100.394.813	246.393.185	88.239.983	16.547.911	138.528.361	38.133.548	4,8
E. ROMAGNA	8.114.097.101	283.993.399	686.673.381	249.463.849	44.528.274	384.097.091	100.103.693	4,7
BOLZANO	889.455.061	31.130.927	81.541.568	20.798.961	18.063.791	41.834.762	10.703.835	4,7
PIEMONTE	8.145.621.199	285.096.742	648.183.614	226.965.886	38.252.003	374.898.717	89.801.975	4,6
LIGURIA	3.091.541.625	108.203.957	254.873.765	94.579.176	15.812.372	141.540.282	33.336.325	4,6
BASILICATA	1.062.937.745	37.202.821	87.344.258	33.871.463	5.419.782	47.049.467	9.846.646	4,4
LAZIO	10.358.685.225	362.553.983	827.229.566	339.503.496	36.681.669	441.709.841	79.155.858	4,3
CAMPANIA	10.355.417.148	362.439.600	810.716.678	342.200.785	25.593.169	433.092.200	70.652.600	4,2
VENETO	8.868.543.747	310.399.031	656.189.821	230.347.994	46.721.754	370.579.992	60.180.961	4,2
CALABRIA	3.542.174.908	123.976.122	286.575.947	123.868.478	12.572.130	147.167.318	23.191.196	4,2
MOLISE	582.251.408	20.378.799	44.719.289	17.990.904	2.381.321	23.894.968	3.516.169	4,1
LOMBARDIA	17.900.613.280	626.521.465	1.171.164.232	380.268.296	60.201.156	714.452.899	87.931.434	4,0
SICILIA	8.910.068.882	311.852.411	641.624.066	251.832.250	30.339.741	352.298.345	40.445.934	4,0
TRENTO	931.477.175	32.601.701	59.115.933	20.312.948	4.221.005	33.780.801	1.179.100	3,6
V. AOSTA	226.222.203	7.917.777	14.441.912	5.022.385	1.419.394	7.824.146	-93.631	3,5
ITALIA	109.268.084.258	3.824.382.949	8.703.213.314	3.249.416.973	473.857.655	4.874.181.824	1.049.798.875	4,5

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. * la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base della procedura di consolidamento del dato della Tracciabilità contenuta nel documento: "Tracciabilità del Farmaco - Metodologia per la stima del valore economico mancante delle forniture di medicinali direttamente a carico del SSN". § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

Tabella 7 Spesa farmaceutica territoriale nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa dell'11,35%, per singola regione in ordine decrescente di incidenza sul FSR.

Regione	FSN Gen- Dic 2015	Tetto 11,35%	Spesa netta	Quota prezzo di riferimento	Ticket fisso per ricetta	Distribuzione diretta *	Spesa territoriale	Scostamento assoluto	Inc.% su FSR
	A	B=A*11,35%	C	D	E	F	G=C+E-F-§	H=G-B	I=G/A*100
SARDEGNA	2.939.854.058	333.673.436	284.454.586	28.415.440	0	179.421.431	442.805.614	109.132.178	15,06%
PUGLIA	7.219.233.677	819.383.022	646.114.437	81.220.329	49.044.575	354.164.907	962.494.962	143.111.940	13,33%
CAMPANIA	10.237.657.764	1.161.974.156	865.260.922	114.711.318	76.617.278	477.380.520	1.336.661.070	174.686.914	13,06%
LAZIO	10.435.535.125	1.184.433.237	910.259.953	119.996.578	41.265.340	447.815.765	1.332.996.851	148.563.614	12,77%
CALABRIA	3.518.324.384	399.329.818	316.363.443	39.047.776	12.396.557	144.374.640	448.788.791	49.458.973	12,76%
ABRUZZO	2.407.786.206	273.283.734	225.148.871	25.028.531	8.664.567	82.038.484	304.751.145	31.467.410	12,66%
SICILIA	8.920.014.568	1.012.421.653	708.917.501	95.438.497	61.459.944	357.015.293	1.074.826.640	62.404.986	12,05%
BASILICATA	1.051.060.995	119.295.423	80.209.371	10.560.022	6.279.109	46.585.700	125.885.610	6.590.187	11,98%
MARCHE	2.834.648.265	321.732.578	241.428.597	28.332.601	0	110.170.166	337.170.091	15.437.513	11,89%
MOLISE	605.691.649	68.746.002	45.281.948	6.137.003	3.022.099	23.255.517	69.091.686	345.684	11,41%
FRIULI V.G.	2.218.548.454	251.805.250	177.392.190	17.975.541	0	85.149.014	252.381.595	576.346	11,38%
TOSCANA	6.842.257.810	776.596.261	469.384.912	56.101.782	13.172.917	338.998.401	760.548.788	-16.047.474	11,12%
UMBRIA	1.645.181.022	186.728.046	129.426.469	16.334.254	1.982.125	55.909.144	181.550.216	-5.177.830	11,04%
LOMBARDIA	17.796.509.432	2.019.903.821	1.346.287.233	131.780.990	133.632.416	594.974.427	1.937.097.782	-82.806.039	10,88%
LIGURIA	3.057.587.381	347.036.168	216.808.688	25.475.381	17.486.955	119.418.785	331.828.841	-15.207.326	10,85%
PIEMONTE	8.062.403.033	915.082.744	609.166.893	68.160.560	7.378.874	284.918.031	863.232.451	-51.850.293	10,71%
E.ROMAGNA	8.036.531.913	912.146.372	514.840.040	61.897.195	14.239.586	350.468.556	824.669.109	-87.477.263	10,26%
VENETO	8.790.554.489	997.727.935	562.377.167	65.928.192	63.406.415	300.573.778	884.446.586	-113.281.349	10,06%
P.A. TRENTO	939.051.563	106.582.352	63.231.956	5.819.474	1.574.620	31.130.699	93.042.133	-13.540.219	9,91%
V.D'AOSTA	228.564.285	25.942.046	17.095.274	1.677.974	0	6.942.773	22.447.987	-3.494.059	9,82%
P. A BOLZANO	891.619.885	101.198.857	47.730.356	5.282.504	4.386.061	30.265.615	79.352.451	-21.846.406	8,90%
ITALIA	108.678.615.958	12.335.022.911	8.477.180.807	1.005.321.942	516.009.438	4.420.971.647	12.666.070.400	331.047.489	11,65%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. § Altri Pay-back vigenti a carico delle aziende farmaceutiche.

* Spesa calcolata al netto delle risorse, non comprese nel tetto dell'11,35%, stanziato con il fondo dei farmaci innovativi, disciplinato ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 Ottobre 2015.

Tabella 8 Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2015 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 3,5%, per regione

Regione	A FSN Gen-Dic 2015	B Tetto 3,5%	C Spesa tracciabilità*/^	D Distribuzione diretta di fascia AA	E Spesa medicinali fascia C e Cbis	F=C-D-E-§	G=F-B	H=F/A%
TOSCANA	6.842.257.810	239.479.023	817.780.456	338.998.401	32.902.559	435.983.415	196.504.391	6,37%
SARDEGNA	2.939.854.058	102.894.892	364.250.400	179.421.431	13.804.130	167.500.685	64.605.793	5,70%
ABRUZZO	2.407.786.206	84.272.517	230.721.614	82.038.484	10.631.692	135.136.114	50.863.596	5,61%
PUGLIA	7.219.233.677	252.673.179	795.235.924	354.164.907	28.573.600	403.347.817	150.674.638	5,59%
UMBRIA	1.645.181.022	57.581.336	156.454.648	55.909.144	8.338.673	89.999.842	32.418.507	5,47%
MARCHE	2.834.648.265	99.212.689	282.374.152	110.170.166	17.314.851	150.621.153	51.408.464	5,31%
CALABRIA	3.518.324.384	123.141.353	343.428.064	144.374.640	11.921.415	184.029.403	60.888.050	5,23%
E.ROMAGNA	8.036.531.913	281.278.617	825.687.324	350.468.556	50.505.012	414.325.495	133.046.878	5,16%
LIGURIA	3.057.587.381	107.015.558	295.560.415	119.418.785	14.820.879	157.534.049	50.518.491	5,15%
CAMPANIA	10.237.657.764	358.318.022	1.034.263.387	477.380.520	27.988.012	517.322.905	159.004.883	5,05%
BASILICATA	1.051.060.995	36.787.135	104.567.730	46.585.700	5.028.212	51.687.383	14.900.248	4,92%
P.A. BOLZANO	891.619.885	31.206.696	78.625.519	30.265.615	4.943.355	42.548.032	11.341.336	4,77%
FRIULI V.G.	2.218.548.454	77.649.196	205.523.047	85.149.014	11.733.533	105.497.914	27.848.718	4,76%
PIEMONTE	8.062.403.033	282.184.106	702.701.565	284.918.031	35.257.872	372.787.049	90.602.943	4,62%
LOMBARDIA	17.796.509.432	622.877.830	1.498.257.372	594.974.427	65.117.594	817.542.624	194.664.794	4,59%
LAZIO	10.435.535.125	365.243.729	958.975.346	447.815.765	26.737.028	473.866.104	108.622.375	4,54%
VENETO	8.790.554.489	307.669.407	736.330.768	300.573.778	42.260.334	382.968.357	75.298.950	4,36%
V.D'AOSTA	228.564.285	7.999.750	18.246.397	6.942.773	1.203.524	9.857.386	1.857.636	4,31%
SICILIA	8.920.014.568	312.200.510	776.179.011	357.015.293	27.241.578	383.368.383	71.167.874	4,30%
MOLISE	605.691.649	21.199.208	51.308.074	23.255.517	2.072.695	25.477.889	4.278.682	4,21%
P.A. TRENTO	939.051.563	32.866.805	67.614.634	31.130.699	3.905.901	31.552.566	-1.314.239	3,36%
ITALIA	108.678.615.958	3.803.751.559	10.344.085.845	4.420.971.647	442.302.447	5.352.954.566	1.549.203.007	4,93%

In rosso le Regioni che non rispettano il tetto di spesa. * la spesa non comprende i vaccini e la spesa ed è calcolata sulla base del dato di tracciabilità trasmesso dalle Aziende Farmaceutiche, con l'esclusione delle movimentazioni non valorizzate. § Pay-back a carico delle aziende farmaceutiche. ^ Spesa calcolata al netto delle risorse stanziare con il fondo per i farmaci innovativi, decurtate sia dalla tracciabilità del farmaco, sia dalla distribuzione diretta e per conto.